



Comune di Bologna

Avvocatura

Proposta N.: **DD/PRO/2022/7035**

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PENALISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEI PROCESSI PENALI

IL DIRETTORE

Premesso

- che per espressa disposizione del Codice dei contratti pubblici (art.17, c.1 sub1.2) gli incarichi di difesa in giudizio non sono soggetti alle disposizioni del codice;
 - che tuttavia in base all'art.4 del medesimo codice, per l'affidamento dei servizi esclusi dalla sua applicazione le Amministrazioni sono comunque tenute ad applicare principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;
 - che sempre più frequentemente il Sindaco, ai sensi dell'art.32-bis c.2 dello Statuto comunale, dispone che il Comune si costituisca parte civile nei giudizi penali al fine di ottenere in quella sede il risarcimento dei danni provocati dal reato all'amministrazione;
 - che con deliberazione DG/2018/109 del 18/12/2018, la Giunta comunale ha approvato disposizioni per l'affidamento degli incarichi di tutela in giudizio (allegato H al Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi) prevedendo la possibilità di affidare a legali esterni la difesa in giudizio;
 - che all'art.1 c. 2 dell'allegato H delle disposizioni approvate dalla Giunta è espressamente previsto che "per motivi di incompatibilità, non opportunità, o laddove sia necessaria una specializzazione non presente in Avvocatura, o ancora per eccessivo carico di lavoro dei legali interni" può istituirsi un elenco di Avvocati esterni;
 - che pare opportuno provvedere alla formazione di tale elenco nell'ambito del quale può essere scelto di volta in volta il legale con modalità di consultazione semplificata compatibili con i tempi processuali, normalmente molto brevi, per formalizzare la costituzione di parte civile;
 - che così come stabilito dalle suddette disposizioni regolamentari la scelta del legale tra quelli iscritti nell'elenco avverrà nell'ordine secondo "criteri di specializzazione, esperienza ed equa ripartizione, tenendo conto, nella individuazione, dell'importanza della causa, delle caratteristiche del professionista e del preventivo di spesa" ;
- Ritenuto opportuno stabilire che per poter essere iscritti nell'elenco i professionisti debbano:
- non trovarsi nelle condizioni comportanti il divieto di contrarre con le P.A. ai sensi della normativa vigente (art.80 del D.Lgs.50/2016);
 - essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
 - avere comprovata esperienza in materia penale ed esperienza nella costituzione di parte civile delle pubbliche amministrazioni attestata da dettagliato curriculum;
 - non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse con l'Amministrazione sulla base di

quanto previsto dal codice deontologico;
-di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa;

Considerato che

- l'inclusione dei professionisti nell'elenco non costituirà alcun diritto al conferimento di incarico da parte dell'Amministrazione;
- che l'iscrizione opererà con riferimento al singolo professionista indipendentemente dalla sua partecipazione a studio associato, società o altro;
- l'elenco sarà consultabile sul sito internet istituzionale e avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di formazione e revisione semestrale del suddetto elenco in quanto esso sarà soggetto ad una prima formazione e poi ad un aggiornamento dinamico semestrale, a seguito di nuove richieste di inserimento entro i termini stabiliti nell'avviso ovvero di cancellazione;
- si disporrà la cancellazione d'ufficio qualora venissero a mancare i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Dlgs 50/2016, l'iscrizione all'albo o ovvero per motivi sopraggiunti di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'Amministrazione o qualora il professionista abbia accettato incarichi in cause contro l'Amministrazione; si disporrà altresì la cancellazione nel caso in cui i professionisti si siano resi responsabili per gravi inadempimenti, negligenza o ritardo nell'espletamento dell'incarico o anche a seguito di mancata accettazione dell'incarico non giustificata.

Ciò premesso

Visti gli artt.107 e 192 del Dlgs 267 del 18/08/2000;

Visto il DL 78/2010

Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.n.50/2016;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi

DETERMINA

- 1) di procedere, per le finalità di cui in premessa, alla formazione di un elenco di avvocati cui affidare incarico per la costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali;
- 2) di provvedere conseguentemente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Bologna di un avviso pubblico attraverso il quale acquisire richieste di iscrizione all'elenco da parte dei soggetti interessati, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- 3) di approvare l'avviso pubblico e la domanda di iscrizione all'elenco, allegati alla presente determinazione dirigenziale;
- 4) di procedere con successivo e separato atto all'approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco avvocati ammessi;
- 5) di provvedere con successivi atti a cadenza semestrale ad aggiornare l'elenco con le integrazioni/cancellazioni di nuovi professionisti.

Il Direttore del Settore
Avv. Antonella Trentini